

5. La SCIA deve indicare quanto previsto all'art. 75, comma 5, L.R. 22/2021, nonché la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la NIA. La SCIA è valevole a tempo indeterminato esclusivamente per i locali e le aree individuati dalla planimetria allegata.
6. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

Art. 17
(Ampliamento o riduzione dell'esercizio)

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione da inviare al SUAP del Comune competente. La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua all'area originariamente utilizzata per l'attività. Essa contiene le generalità del richiedente nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'attività.
2. All'istanza sono allegati:
 - a) planimetria del locale;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:
 - i. la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
 - ii. il possesso del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 18
(Attività accessorie)

1. La SCIA/Autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul diritto d'autore, abilitano anche a:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti;
 - b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.
2. Tali attività sono consentite, anche nelle superficie adibite a dehors, a condizione che gli ambienti non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso.

3. L'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di spazi o aree aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, è consentito a condizione che:
 - a) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - b) gli ambienti o le aree non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - d) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinaria- mente applicato.
4. Per quanto riguarda le attrezzature di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo o l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.
5. E' inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui al comma 1, lettera b), l'effettuazione di:
 - a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, dal vivo e non, esposizione di opere artistiche, presenta- zione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico pu`o attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.
6. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti di cui al comma 1, lettera b), con riguardo tra l'altro:
 - a) agli orari di effettuazione;
 - b) alle modalità di pubblicizzazione tenendo conto delle disposizioni in materia vigenti;
 - c) al tipo e alla natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.
7. In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all'inquinamento acustico richiamate all'articolo 22 nel rispetto delle normative vigenti.
8. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, muniti di certificato di idoneità statica e certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato.
9. E' consentita inoltre l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato.